

Una sentenza della Corte di cassazione che riguarda il contenzioso tributario

# Contributo unificato una volta

## Pagamento doppio solo in cause civili e in Cassazione

DI SERGIO TROVATO

**N**el processo tributario, il giudice non può sanzionare il contribuente che propone ricorso incidentale addebitandogli il pagamento del doppio del contributo unificato in caso di soccombente. Questa sanzione può essere irrogata solo nel processo civile e nelle cause, anche tributarie, innanzi alla Cassazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 23980 del 2 ottobre 2018.

Per i giudici di piazza Cavour l'articolo 13 del dpr 115/2002, che prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, è una «norma avente carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile». Naturalmente, la sanzione del pagamento del doppio del contributo unificato può essere addebitata anche per le cause fiscali, alla parte soccombente, ma solo nel giudizio di Cassazione, disciplinato dalle norme processo civile.

Dunque nel processo tribu-

tario, sia in primo grado che in appello, la parte che ha proposto impugnazione non è tenuta a pagare una seconda volta l'importo a titolo di contributo unificato. Questa sanzione è prevista solo per il processo civile. L'articolo 13 sopra citato dispone espressamente che se un'impugnazione, anche incidentale, viene respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo



di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa contestazione. Pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta ed è dovuto nei due gradi di giudizio innanzi alla commissione provinciale e regionale. Il soggetto che pro-

pone impugnazione è tenuto a indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. La misura è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Per determinare l'importo del contributo occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall'amministrazione finanziaria con l'atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. L'articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002, infatti, stabilisce che nei giudizi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l'omesso adempimento.

—© Riproduzione riservata—

### Società e amministratore, una sanzione e una penale

Se viene applicata una sanzione amministrativa tributaria alla società, per omessa pagamento dell'Iva è possibile ugualmente contestare il reato di cui all'art. 10-ter, dlgs n. 74/2000 per lo stesso fatto all'amministratore. Questo è il principio, enunciato dalla Corte di cassazione (sent. 43637/2018), con la quale gli ermellini, risolvono la questione dedotta in apposito motivo di ricorso dell'imputato. Alla società, infatti era stata applicata la sanzione tributaria di natura amministrativa da parte dell'Agenzia delle entrate, per avere omesso il versamento dell'Iva dovuto per gli anni precedenti, mentre al ricorrente era stata contestata la violazione dell'art. 10, dlgs n. 74/2000 per il medesimo fatto. Deduciva l'imputato che la contestazione a suo carico, era palesemente infondata, poiché aggirava il principio del *ne bis in idem*, secondo il quale non è possibile applicare due sanzioni sia pure di natura diversa, per il medesimo fatto. Tale principio sarebbe stato violato nel caso di specie, secondo il ricorrente poiché alla società, era già stata applicata una sanzione amministrativa per il medesimo fatto. Di ben altro parere sono i giudici della Corte suprema, che rigettano il ricorso ritenendo tutti i motivi che lo sostenevano privi di fondamento. Il ragionamento seguito nella motivazione, infatti si basa sul riconoscimento, si della giurisprudenza dei giudici dell'Unione europea, che vieta di applicare due sanzioni per lo stesso fatto, ma vi differisce poiché constatata, come nel caso di specie, sottoposto al loro vaglio, alla società fosse già stata applicata una sanzione amministrativa tributaria da parte dell'amministrazione, ma quella penale, proprio per la sua stessa natura, che vuole che non possa essere contestata che a una persona fisica, è stata in realtà applicata ad altri, l'imputato per l'appunto, che è comunque un soggetto giuridico ben diverso, rispetto alla società.

Andrea Magagnoli

### UTENZE TELEFONICHE

## Avvocato, non consumatore

Un avvocato che attiva un'utenza telefonica con un gestore non può essere considerato come un consumatore qualunque ma come un professionista. Pertanto è inapplicabile, in questo caso, invocare il foro del consumatore per dirimere le liti. E il caso di un legale che, secondo la sentenza 22810/2018 del 26 settembre, attivò un'utenza telefonica per il suo studio. Quando arrivarono i disguidi telefonici cercò di cambiare gestore, ma trovò molte difficoltà nel passaggio e nella fruizione della connessione internet e di rete fissa. Da qui il risarcimento presso il foro del consumatore, in cui il legale lamentò i disguidi e i malfunzionamenti, in cui ottenne dal tribunale di Monza in primo grado e dalla Corte d'appello di Milano in secondo grado, piena soddisfazione con circa 20mila euro di indennizzo. Ma la multinazionale citò il legale presso la terza sezione civile della Suprema corte di cassazione, che ha ribaltando completamente il verdetto finale. «Non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione», spiegano i porporati di piazza Cavour, «ma è sufficien-

te che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale». Ma i giudici continuano nella loro dissertazione, specificando che «in applicazione di questo principio si è escluso, ad esempio, che possa acquistare la veste di «consumatore», e invocare il foro del proprio domicilio l'avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale», oppure «l'imprenditore o il professionista che abbia stipulato un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivati dall'attività dell'azienda». Ma gli alti magistrati concludono alla fine che «non può seriamente discutersi del fatto che l'uso di un telefono all'interno di uno studio legale», chiosano i giudici in punto di diritto, «sia funzionale rispetto all'esercizio della professione, erroneamente la Corte d'appello ha sottoposto il contratto in esame alla disciplina prevista per i contratti stipulati dal consumatore».

Francesco Barresi

—© Riproduzione riservata—

### RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

## Incompatibile ma retribuito

Responsabilità professionisti: l'attività svolta dall'avvocato in situazioni di incompatibilità va comunque retribuita. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 23186/2018, intervenendo sul ricorso di una donna avverso la decisione di merito che la vedeva soccombente rispetto alla domanda di risoluzione del mandato professionale ed alla ulteriore condanna del legale alla restituzione della somma versata. In particolare, secondo i giudici di merito la duplicazione dell'attività (e quindi dei costi), dedotta in giudizio, poteva ascrivere alla sola fase di studio della controversia dal momento che il libero professionista aveva svolto «validamente la fase relativa alla redazione dell'atto introduttivo» nelle questioni per le quali aveva ricevuto il mandato: per cui nonostante il comportamento «inadempiente» non poteva dirsi integrata la nullità del contratto d'opera professionale, con la conseguenza che l'attività svolta andava remunerata «nei limiti» in cui era tornata utile al cliente. La violazione di norme deontologiche, continuano i giudici della III sezione civile confermando la correttezza del ragionamento in

sede di appello, se ha sempre un rilievo di tipo disciplinare, «non dà luogo di per sé all'illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista e cliente». Sicuramente sarà diversa la gravità della violazione deontologica; la sua rilevanza sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello della validità o meno dell'attività svolta, ma «non comporta in ogni caso la nullità di tutta l'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni». Se ne deduce che, nel caso di specie, una volta accertato che l'inadempimento non aveva avuto portata tale da «travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite», bisognava retribuire «solo» l'attività utilmente prestata (quindi di redazione dell'atto giudiziario), in quanto la «residua attività professionale (di studio della controversia), dovendo essere rinnovata da parte del nuovo professionista avrebbe comportato una duplicazione delle spese per la parte.

Hanno quindi rigettato il ricorso e compensato le spese.

Adelaide Caravaglios

—© Riproduzione riservata—